

SULLA NOZIONE DI COSTITUZIONE IN HEGEL

PER
NORBERTO BOBBIO
Torino

1. Chiunque abbia una certa familiarità con le opere giuridiche e politiche di Hegel, sa quale importanza vi abbia il concetto di costituzione. Eppure mi pare che sinora il tema non sia stato trattato con l'attenzione che avrebbe meritato¹. Mi riferisco in modo particolare: a) alle opere sistematiche di etica e di diritto - il *System der Sittlichkeit*, e la parte dedicata alla *Geistesphilosophie* nella *Jenaer Realphilosophie*, che raccoglie tutta la materia dello stato e financo di quello che sarà in seguito lo spirito assoluto sotto il titolo *Konstitution*, la *Rechtsphilosophie*, e la *Encyclopädie* - nelle quali il tema della costituzione appare nel momento conclusivo dello svolgimento dello Spirito oggettivo; b) alla introduzione alle *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte*, pubblicate col titolo *Die Vernunft in der Geschichte*, in cui l'ultimo paragrafo della parte dedicata alla idea della storia e alla sua realizzazione reca il titolo *Die Verfassung*; c) alle stesse *Vorlesungen*, che sono in buona parte una storia costituzionale, cioè una storia in cui una delle prospettive attraverso cui è visto lo svolgimento storico è certamente quella del passaggio da un tipo di costituzione ad un altro; d) *last but not least*, alle opere politiche strettamente intese, di cui le due di gran lunga

¹ Però son da vedere le osservazioni di F. ROSENZWEIG, *Hegel und der Staat*, München und Berlin, R. Oldenbourg, 1920, vol. II, p. 134 e ss.

più importanti, vale a dire *Die Verfassung Deutschlands e Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816*, sono essenzialmente scritti di politica costituzionale.

In questa nota intendo fissare le caratteristiche del concetto hegeliano di costituzione e quindi, attraverso questa caratterizzazione, indicare quale parte esso abbia nel sistema della filosofia politica e negli scritti politici. Il mio esame è articolato nei seguenti punti (a ciascuno dei quali è dedicato un paragrafo): a) caratteri negativi del concetto di costituzione; b) caratteri positivi; c) differenza tra costituzione e Stato; d) differenza tra costituzione e diritto; e) apparente contrasto tra scritti sistematici e scritti politici; f) reale convergenza degli uni con gli altri.

2. In una prima approssimazione si può dire che Hegel ha della costituzione politica - per cui usa negli scritti giovanili, oltre la parola tedesca 'Verfassung', anche quella francese 'Konstitution', talora senza un 'apparente diversificazione'² - una concezione *non* formale, *non* normativa, *non* valutativa.

Per 'non formale' voglio dire che Hegel, quando parla di costituzione intende riferirsi alla struttura oggettiva di un organismo politico, e non al documento o ai documenti in cui questa struttura è autoritativamente stabilita e regolata. In un passo della *Verfassung Deutschlands*, per indicare la costituzione in questo secondo senso, usa - e questa volta in modo chiaramente diversificato - il termine 'Konstitution'³: parla infatti delle "französische Konstitutionen" per designare appunto i documenti costituzionali attraverso

2 *System der Sittlichkeit*, ediz. G. Lasson, ristampa separata, Hamburg, Meiner, p. 69. Nella traduzione italiana di A. Negri, *Scritti di filosofia del diritto*, Bari, Laterza, 1962, p. 224. Sulla distinzione tra 'Verfassung' e 'Konstitution' nel linguaggio del diritto pubblico tedesco richiama l'attenzione P. SCHIERA nella *Introduzione* a E.-W. BOCKENFÖRDE, *La storiografia costituzionale tedesca nel secolo decimonono*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 24, rinviando il lettore all'opera di C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, Berlin, Duncker & Humblot, 1928, p. 36 e ss., in particolar modo al paragrafo ove l'autore, trattando del concetto ideale di costituzione proprio del costituzionalismo, usa l'espressione "Konstitutionelle Staatsverfassung".

3 *Die Verfassung Deutschlands*, in G. W. F. HEGEL, *Politische Schriften*, a cura di J. Habermas, Frankfurt, 1966, p. 81; trad. it. di A. Plebe, G. G. F. HEGEL, *Scritti politici 1798-1906*, Bari, Laterza, 1961, p. 113.

i quali si sono espressi e hanno trovato un temporaneo componimento i contrasti politici che hanno contrassegnato le varie tappe della rivoluzione francese. Di conseguenza tutti gli stati, o meglio tutte le formazioni politiche (perché vi sono formazioni politiche che non sono stati nel senso stretto e autenticamente hegeliano della parola), hanno una costituzione e non soltanto quelle che hanno, nel senso ormai prevalente ai tempi di Hegel, una costituzione scritta.

Per 'non normativo' voglio dire che quando Hegel parla di costituzione non intende affatto parlare di costituzione nel senso di legge superiore o suprema del paese, di legge che regola i rapporti di potere nell'ambito dello Stato e a cui tutti i poteri dello Stato sono in varia guisa subordinati. Per Hegel la costituzione non è una legge o un insieme di norme giuridiche. Con il linguaggio della teoria giuridica moderna diremmo che Hegel ha una concezione *istituzionale* della costituzione. Dalla concezione della costituzione come legge suprema deriva la teoria politica del costituzionalismo: nulla vi è di più estraneo al pensiero politico di Hegel che l'ideale del costituzionalismo, cioè dello Stato limitato dal diritto, o più brevemente dello Stato fondato sulla *rule of law* nel senso anglosassone della parola.

Parlando di un modo non valutativo di usare il termine 'costituzione', mi riferisco alla differenza tra l'uso hegeliano e l'uso prevalso dopo le grandi costituzioni, secondo cui ha una costituzione, cioè è uno Stato costituzionale, uno Stato non assoluto, più precisamente uno Stato in cui: a) sono garantiti alcuni fondamentali diritti di libertà; b) i tre poteri dello Stato non sono più concentrati in una sola persona o in un solo organo pubblico, ma sono variamente distribuiti e separati. Ancora una volta, per Hegel ogni formazione politica ha una costituzione, e non soltanto lo Stato cosiddetto costituzionale. Superfluo ricordare la critica che Hegel muove alla teoria della separazione dei poteri e la conclusione di sapore nettamente hobbesiano cui giunge attraverso questa critica, vale a dire che l'autonomia rispettiva dei due poteri, legislativo ed esecutivo, conduce inevitabilmente allo "sconquasso dello stato"⁴. Ma forse non è superfluo precisare che questa critica viene introdotta nell'annotazione al paragrafo in cui Hegel intende spiegare in che senso una costituzione possa dirse "razionale".

4 *Rechtsphilosophie*, § 272, e anche *Encyclopädie*, § 541.

3. Il concetto positivo che Hegel ha della costituzione è strettamente connesso con la concezione organica dello Stato, insistentemente contrapposta alla prevalente teoria atomistica propria dei giuristi naturalisti. Secondo Hegel lo Stato è un'unione e non un'associazione, un organismo vivente e non un prodotto artificiale, una totalità e non un aggregato, un tutto superiore e anteriore alle sue parti, e non una somma di parti indipendenti tra loro. Tanto nella *Rechtsphilosophie* quanto nella *Encyclopädie*, la costituzione è definita come "organizzazione dello Stato"⁵. Lo Stato in quanto organico è alcunché di "organizzato": il principio dell'organizzazione statale è, appunto, la costituzione. Del resto, già nella *Verfassung Deutschlands* il problema politico centrale che Hegel si era posto era quello dell'avvenuta dissoluzione e della sperata restaurazione di una costituzione dell'impero tedesco intesa come "organizzazione del tutto"⁶. Infine, nella Introduzione alle *Vorlesungen über die Philosophie der Weltgeschichte*, il capitolo sulla costituzione termina con questa frase: "In una costituzione ciò che importa è [...] che le forze particolari si distinguano [...], ma nello stesso tempo collaborino nella loro libertà a un unico fine e vengano contenute insieme da esso, ossia costituiscano un tutto organico"⁷. Se si tiene presente che il substrato storico, cioè storicamente determinato, su cui, secondo Hegel, sorge uno Stato è sempre un popolo (non mai un insieme disperso di individui), una "totalità etica" (che non è necessariamente ancora una totalità politica), si può dire che la costituzione è la struttura, o meglio l'insieme delle strutture, attraverso cui un popolo diventa uno Stato. Ciò che contraddistingue la costituzione così intensa è la distribuzione delle parti nel tutto, ovvero l'assegnazione alle varie parti di una funzione specifica nel perseguimento del fine collettivo: operazione che nel linguaggio hegeliano, e non soltanto hegeliano del resto, viene ripetutamente indicata col termine "organizzare". La costituzione, dunque, come organizzazione del tutto è la forma specifica in cui le varie parti che compongono un popolo sono chiamate a cooperare, se pur disegual-

5 *Rechtsphilosophie*, § 271; *Encyclopädie*, § 539.

6 *Die Verfassung Deutschlands*, cit., p. 28; trad. it., p. 26.

7 *Die Vernunft in der Geschichte*, ediz. G. Lasson, Leipzig, Meiner, 1917, p. 126; trad. it. *Lezioni sulla filosofia della storia*, vol. I, *La razionalità della storia*, Firenze, La Nuova Italia, 1947, p. 147.

mente, ad un unico fine, che è il fine superiore dello Stato, diverso dal fine dei singoli individuo.

Le parti di cui si compone e in cui si articola l'organismo politico sono, nella teoria hegeliana dello Stato, i ceti. La riflessione politica di Hegel si accompagna, com'è noto, sin dagli scritti giovanili, se pur passando attraverso diversi stadi, allo studio dei diversi ceti che formano un popolo. Contrariamente alla prevalente teoria politica dei giusnaturalisti, lo Stato di Hegel non è uno Stato di individui ma un Stato di ceti. Chi consideri un insieme di individui singoli non ordinati in ceti non potrà mai giungere secondo Hegel al concetto dello Stato. Basterà ricordare un famoso passo dell' *Encyclopädie*: "L'aggregato dei privati suole spesso essere chiamato il popolo, ma, preso siffatto aggregato come tale, si ha *vulgus*, non *populus*; e per questo rispetto, l'unico scopo dello Stato è, che un popolo non venga all'esistenza, al potere a all'azione, in quanto è aggregato" ⁸, ma, appunto, in quanto articolato in ceti, che sono i "momenti organici" della società civile. Da questa determinazione discende che, come si legge all'inizio del capitolo sulla costituzione nell'Introduzione alle *Vorlesungen*, se "il principio della volontà singola viene posto come unica determinazione della libertà dello Stato [...], allora non esiste propriamente alcuna costituzione" ⁹.

In quanto organizzazione di un tutto, le cui parti sono i ceti, la costituzione dunque è la forma specifica che assume il rapporto tra i ceti di un determinato popolo storico rispetto alla diversa e diseguale distribuzione del potere politico, e quindi alla diversa e diseguale partecipazione di questo o quel ceto alla formazione della volontà dello Stato. Questo processo di distribuzione del potere tra i ceti, che è insieme un processo di distinzione di un ceto dall'altro, si svolge, almeno idealmente, in due tempi: in un primo tempo attraverso la distinzione tra governanti e governati, cioè tra la classe o le classi politiche e la classe o le classi escluse dalla direzione politica, come si legge, ad esempio, nella Introduzione alle *Vorlesungen* ("con la costituzione statale interviene [...] la distinzione tra chi comanda e chi obbedisce, tra governanti e governati", e "la determinazione prima tra tutte è, in generale, la differenza tra chi governa e chi è governato") ¹⁰; in un secondo tempo, attraverso la distinzio-

8 *Encyclopädie*, § 544.

9 *Die Vernunft in der Geschichte*, cit., p. 117; trad. it., p. 137.

10 *Die Vernunft in der Geschichte*, cit., p. 118; trad. it., p. 138.

classi governanti, come appare dalla definizione di costituzione che si trova nella *Rechtsphilosophie*, dove i diversi aspetti della costituzione, definita come “organismo dello Stato”, appaiono essere “i diversi poteri e i compiti e le attività di essi”¹¹. Il capitolo della *Jenaer Realphilosophie*, intitolato *Konstitution*, era stato dedicato in gran parte a un’analisi dei diversi ceti in cui si divide una società politica, o “della natura dello spirito che si smembra in se stesso”. La costituzione è dunque il principio di unificazione di una società divisa in gruppi che hanno interessi diversi e a volte contrapposti: in quanto tale, è il medium attraverso cui il momento della società civile viene superato nel momento successivo e superiore dello Stato. Qui si vede quanto la concezione hegeliana dello Stato sia lontana da quella del liberalismo classico; lo stato liberale tende a eliminare i gruppi intermedi, quello di Hegel li incorpora e cerca di comporli in un’unità superiore.

4. Mentre è chiaro che dal punto di vista del costituzionalismo non tutti gli Stati hanno una costituzione, sembrerebbe che per Hegel, il quale definisce la costituzione come “organizzazione dello Stato”, non vi potesse essere Stato senza costituzione, e pertanto ‘Stato’ e ‘costituzione’ fossero termini coestensivi. Occorre invece tener presente che esiste anche per Hegel un caso-limite di uno Stato senza costituzione. Questo è il caso dello Stato patriarcale, di cui Hegel descrive una specie storicamente rilevante nel “dispotismo teocratico” proprio dell’Impero cinese (attraverso questa rappresentazione dell’Impero cinese egli contribuisce a mantenere in vita la celebre categoria illuministica del “dispotismo orientale”). Dopo aver spiegato che in Cina “nell’ambito del governo dello Stato, tutto è tenuto insieme dal rapporto patriarcale”, commenta: “*Non si può qui parlare di una costituzione: non vi sono individui, ceti, classi indipendenti, che abbiano da proteggere da sé i loro interessi: ogni cosa viene ordinata, diretta e sorvegliata dall’alto*”¹².

Si è visto che le parti della totalità, di cui la costituzione è il principio di organizzazione, sono le classi. Lo Stato patriarcale è

11 *Rechtsphilosophie*, § 269.

12 *Vorlesung über die Philosophie der Geschichte*, vol. II, *Die orientalische Welt*, p. 298; trad. it., p. 41. Sullo stato patriarcale, anche vol. I, p. 97; trad. it., p. 113.

uno Stato in cui non vi è altra organizzazione della totalità che quella caratteristica della società familiare, ove il capo della famiglia “costituisce la volontà, l’attività per il fine comune, e provvede per gli individui, indirizza il loro agire verso quel generale, li educa e li mantiene rispondenti ad esso”¹³. Ciò che econtraddistingue la società patriarcale è la mancanza delle classi: la società patriarcale è la società in cui non è ancora avvenuta la scissione dell’unità sociale in classi. Si ricordi che la scissione in classi avviene secondo Hegel soltanto nel momento della società civile, cioè nel momento che segue a quello della famiglia. Dal momento che costituzione significa organizzazione di una società divisa in classi, è perfettamente naturale che non possa esservi costituzione in una società non ancora divisa in classi. Se per costituzione s’intende il processo di trasformazione della società civile in Stato, non può avere una costituzione quella forma primitiva di Stato che non è ancora giunta al momento della società civile.

Nello scritto giovanile, più volte citato, *Die Verfassung Deutschlands*, vi è un passo in cui Hegel dice, se pur di sfuggita, che stato privo di costituzione è anche lo stato dispotico: “All’infuori delle tirannidi, cioè degli stati privi di costituzione (*verfassungslose*), —egli scrive— nessuna regione che sia un tutto, uno stato, ha una costituzione più misera dello stato tedesco”¹⁴. E’ chiaro che qui Hegel parla di ‘costituzione’ nel senso dei costituzionalisti, per i quali la costituzione concepita in un certo modo è un rimedio al dispotismo. Richiamando l’attenzione su questo passo, Carl Schmitt osserva a ragione che Hegel lo avrebbe scritto per influsso dell’art. 16 della Dichiarazione dell’89¹⁵. Ma questo significato di ‘costituzione’ non corrisponde, com’abbiamo già osservato, all’uso più frequente che di questo termine fa Hegel nei suoi scritti, soprattutto negli scritti della maturità. Comunque è certo che uno stato patriarcale è uno stato senza costituzione in un senso completamente diverso di uno stato dispotico¹⁶.

13 *Die Vernunft in der Geschichte*, cit., p. 234; trad. it., p. 275.

14 *Scritti politici*, cit., p. 24.

15 C. SCHMITT, *Verfassungslehre*, cit., p. 39, e 127. Sembra però che Schmitt consideri prevalente o addirittura esclusivo questo significato di costituzione nell’opera di Hegel. Il che non mi pare esatto.

16 Nella tipologia hegeliana delle formazioni sociali occorre distinguere lo Stato che, come lo Stato patriarcale, pur essendo un vero e proprio Stato,

5. Nel sistema hegeliano la costituzione non è una categoria giuridica: appartiene, come del resto lo Stato, di cui è il principio d'organizzazione, alla sfera dell'eticità. E' vero che nella *Rechtsphilosophie*, e quindi anche nell'*Encyclopädie*, 'costituzione' è sinonimo di 'diritto pubblico interno' ¹⁷. Ma ciò accade perché nella *Rechtsphilosophie*, il termine 'diritto' viene dilatato sino a contrassegnare, se pure con significati di volta in volta molto diversi, tutti i momenti dello spirito oggettivo, e non soltanto il momento del diritto promiamente detto, che è il diritto astratto ¹⁸. Nelle opere etico-politiche precedenti, sino alla prima edizione della *Encyclopädie*, che è di pochi anni precedente alla *Rechtsphilosophie*, il tema della costituzione (e anche dello Stato) viene trattato senz'alcun riferimento al diritto. Quel che è più, nella stessa introduzione alle *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*, che è posteriore alla *Rechtsphilosophie*, e in cui il tema della costituzione acquista un'importanza preminente, costituzione e diritto sono ancora una volta separati. Parlando in generale delle forze particolari (*besondere Mächte*), in cui si fa concreto, particolarizzandosi, lo spirito di un popolo, Hegel enumera successivamente la religione, la *costituzione*, il *sistema giuridico* ivi compreso il diritto civile, l'industria, i mestieri, le arti, la scienza, la milizia ¹⁹. Nel paragrafo in cui, sotto il titolo *Le sfere della vita del popolo*, tratta ad una ad una delle "forze" così enumerate, dice: "La manifestazione della verità nella sfera particolare è poi ciò che si fa innanzi come *costituzione politica*, come *rapporto giuridico*, come moralità in genere, come arte e scienza ²⁰. La trattazione delle singole "forze particolari" segue in quest'ordine: religione, arte, scienze, famiglia, industriosità, diritto privato, costituzione. Da ciò risulta chiaramente: a) che la sfera del "sistema giuridico" secondo la prima enumerazione coincide in tutto e

non è ancora giunto al momento della società civile, dalla formazione sociale che per essere giunta allo stadio della società civile non è ancora proprio per questo uno Stato tutto compiuto. Tale è il caso, com'è noto, degli Stati Uniti d'America, che non vanno considerati "come uno Stato già formato e maturo, ma come uno Stato tuttora in divenire" (*Die Vernunft in der Geschichte*, cit., p. 198; trad. it., p. 231).

¹⁷ *Rechtsphilosophie*, § 259, e *Encyclopädie*, § 536.

¹⁸ Mi sono soffermato più a lungo su questo tema nell'articolo *Hegel e il diritto*, in "Rivista di filosofia", LXI, 1970, pp. 3-25.

¹⁹ *Die Vernunft in der Geschichte*, cit., p. 100; trad. it., p. 116.

²⁰ Op. cit., p. 110; trad. it., p. 128.

per tutto con la sfera del diritto privato; b) che da questa si stacca la sfera della costituzione come momento non soltanto successivo ma anche comprensivo di tutti in momenti precedenti; c) i quali sono considerati come "momenti astratti" del concetto dello Stato di cui la costituzione è la realizzazione concreta: "La costituzione statale è ciò per cui l'astrattezza dello Stato viene alla vita e alla realtà"²¹.

Questi passi confermano, se ancor ce ne fosse bisogno, che nel sistema hegeliano la categoria del diritto per eccellenza è quella del diritto privato e che come tale essa non è in grado di comprendere la più complessa e più alta realtà dello Stato. La sfera cui si applica il diritto per eccellenza, cioè per l'appunto il diritto privato, è quella dei rapporti tra individui singoli; la costituzione invece ha riguardo, come si è detto, ai rapporti tra il tutto e le sue parti. Come è ben noto, uno dei bersagli preferiti degli attacchi hegeliani sono le teorie che utilizzano le due fondamentali categorie del diritto privato per spiegare lo Stato: onde la critica, da un lato, dello Stato patrimoniale che risolve lo Stato nella *proprietà* del principe e la critica, dall'altro, del contrattualismo che fonda il potere statale sul *contratto* sociale, nonché, e a maggior ragione, di quello Stato, per così dire doppiamente privatistico, che, giusta la teoria lockiana del governo civile, viene presentato come un'associazione contrattuale in difesa della proprietà privata dei soci (e che si risolve, secondo le categorie hegeliane, in una confusione dello Stato con la società civile). Persistendo in questa critica delle varie concezioni privatistiche dello Stato, Hegel mostra l'insufficienza di ogni considerazione strettamente giuridica dello Stato. A questo scopo gli serve egregiamente il concetto non legalistico, come si è visto, ma etico-politico di costituzione.

Come categoria etico-politica, la costituzione è strettamente connessa con uno dei concetti fondamentali da cui occorre prendere le mosse per comprendere la formazione e la funzione della categoria dell'eticità nel sistema hegeliano: il concetto di spirito del popolo. Questa connessione serve a dare un'ulteriore, e a mio parere particolarmente efficace, rappresentazione della differenza tra costituzione e diritto in genere. La volontà razionale dello Stato si esprime giuridicamente, secondo Hegel, attraverso la legge, la quale è "ciò che è in sé diritto, quando è posto nella sua esistenza obbietti-

21 Op. cit., p. 118; trad. it., p. 137.

va”²², cioè è la fonte per eccellenza del diritto positivo. Ora, mentre la garanzia dell’esistenza di una legge è, in ultima istanza, la forza dello Stato (dove non vi è potere statale non vi è diritto positivo), la garanzia dell’esistenza di una costituzione è unicamente riposta, come dice Hegel in un paragrafo dell’*Encyclopädie*, “nello spirito di tutto il popolo”²³. Una legge - si direbbe oggi - esiste solo se è “obbedita”, ma perché sia obbedita occorre talora fare ricorso al potere statale; una costituzione esiste solo se è “accettata”, ma perché sia accettata deve esprimere lo spirito del popolo. Inoltre, la legge è un atto formale; la costituzione è il prodotto di una creazione continua e informale. Di conseguenza, mentre ha senso domandarsi chi abbia il potere di far leggi in un determinato Stato (e anzi l’attribuzione di questo potere a questo o a quell’organo è uno dei compiti della costituzione), non ha senso, come osserva in più luoghi Hegel, domandarsi a chi spetti il fare una costituzione, perché sarebbe lo stesso che “se si domandasse chi abbia da fare lo spirito di un popolo”²⁴. Mentre la legge è alcunché di “formato” da un potere a ciò predisposto, una costituzione può essere soltanto modificata, non mai “formata”; anzi è essenziale che “la costituzione, sebbene derivata nel tempo, non sia ritenuta un che di formato”²⁵.

6. La polemica politica di Hegel presenta una certa ambiguità, perché si mouve continuamente su due fronti: contro il tradizionalismo dei sopravvissuti, da un lato, e contro il rivoluzionarismo astratto degli anticipatori di un futuro immaginario, dall’altro²⁶. Rispetto al problema della costituzione, che solo qui c’interessa, questa ambiguità trova una conferma, qualora si confrontino gli scritti sistematici, cui si è fatto sinora riferimento, con gli scritti politici: nei primi prevale la critica del rivoluzionarismo sotto forma di cri-

22 *Rechtsphilosophie*, § 211.

23 *Encyclopädie*, § 540. Cfr. anche *Die Verfassung Deutschlands*, p. 92: “La maggior parte di quegli Stati sono fondati attraverso i popoli germanici e dallo spirito di questi popoli si è sviluppata la loro costituzione” (trad. it., p. 131).

24 *Encyclopädie*, § 540 Anm.

25 *Rechtsphilosophie*, § 273 Anm.

26 Questa ambiguità è bene illuminata nella *Introduzione* di Z. A. PELCZYNSKI, alla raccolta *Hegel's Political Writings*, Oxford University Press, 1964.

tica delle costituzioni imposte dall'esterno; nei secondi prevale la critica del tradizionalismo sotto forma di critica del vecchio stato di ceti che contrasta il passo all'avanzata della monarchia costituzionale. Tanto che appaiono a un primo sguardo contraddittori. Ma si tratta, a ben guardare, della stessa ambiguità che si manifesta nel contrasto tra la ricorrente condanna che Hegel pronuncia contro l'illuminismo giuridico (si pensi alla critica di Beccaria) e l'entusiastica accettazione del suo prodotto storico più insigne, la codificazione.

Connessa com'è con lo spirito del popolo, una costituzione non si può costruire a tavolino e imporre con la forza: quando Napoleone ci si provò con gli Spagnoli, il suo tentativo fallì²⁷. Le costituzioni si trovano, per così dire, già bell'e fatte: non sono un oggetto di libera scelta. Dall'accentuazione di questo aspetto della polemica, che Hegel ha in comune coi tradizionalisti (da Burke a De Maistre) e sul quale ritorna a più riprese, sia nella *Rechtsphilosophie*, sia nella *Encyclopädie*, sia nelle *Vorlesungen*, si direbbe che rifugga dall'ammettere che una costituzione possa essere emanata o elargita da un sovrano: "Ogni popolo - egli dice - ha la costituzione che gli è adeguata e che appartiene al medesimo"²⁸. E invece lo scritto sulla costituzione del Württemberg è, com'è noto, una difesa del progetto di costituzione del re contro l'ostilità degli stati, in nome del diritto pubblico *razionale* che viene ad esistenza attraverso la costituzione regia e si contrappone al diritto pubblico *positivo* cui si aggrappano per non voler mutar nulla i rappresentanti degli stati. In questa appassionata apologia della politica del re, Hegel esalta la costituzione uscita intera "d'un solo getto" (*aus einem Gusse*), contrappo-
nendola a quelle costituzioni che sono state formate un poco alla volta "dal bisogno del momento, dalla necessità e dalla forza delle circostanze", che sono sorte "come un aggregato" e assomigliano a vecchie case restaurate in epoche successive secondo le mutevoli esigenze dei loro proprietari, e costituiscono "un tutto informe e irrazionale"²⁹. Non diversamente, il saggio sul *Reformbill* del 1831 è

27 *Rechtsphilosophie*, § 274 Anm. e Zus. Cfr. anche *Encyclopädie*, § 544 e *Die Vernunft in der Geschichte*, p. 120; trad. it., p. 140.

28 *Rechtsphilosophie*, § 274 Anm.

29 *Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1916*, in *Politische Schriften*, cit., pp. 142-143. Contro le astrattezze rivoluzionarie anche a p. 161.

ispirato a una profonda avversione alla costituzione inglese, in quanto “riposa completamente su diritti, libertà, privilegi particolari, conferiti, venduti, concessi dai re o dai parlamenti, o loro estorti, in circostanze particolari”³⁰, e diventata quindi “uno sconnesso aggregato di determinazioni positive” (“diese in sich unzusammenhängende Aggregat von positiven Bestimmungen”)³⁰. Alla quale vengono contrapposte animosamente e presuntuosamente l’elaborazione scientifica del diritto e la profonda intelligenza dei sovrani, che hanno permesso agli Stati continentali di avere “un diritto pubblico razionale e una vera legislazione”³¹.

Per risolvere questa apparente contraddizione tra l’idea della costituzione come di qualche cosa che si svolge nel tempo e una politica costituzionale in favore di una costituzione uscita tutta intera dalla testa di un sovrano, occorre tener conto dell’importanza che nell’interpretazione hegeliana della storia ha, accanto lo spirito del popolo (il *Volksgeist*), lo spirito del tempo (lo *Zeitgeist*). Non è il caso de affrontare qui il problema dell’antitesi tra queste due categorie fondamentali della filosofia hegeliana della storia³²: quel che corrisponde allo spirito del popolo non è detto che corrisponda allo spirito del tempo, e viceversa, tanto che in determinati periodi, cioè nei periodi di crisi, di grandi trasformazioni, di “accelerazione storica”, com’è quello da Hegel vissuto, l’adeguamento allo spirito del tempo precede e in qualche modo forza il mutamento dello spirito del popolo. In breve, si potrebbe dire che nell’interpretazione della storia lo spirito del popolo rappresenta il principio di continuazione, lo spirito del tempo rappresenta il principio del mutamento.

Tenendo presenti questi due princìpi, si può capire che, pur dovendo una costituzione corrispondere allo spirito del popolo per essere efficace, di questo spirito possa essere interprete migliore, in determinati periodi storici, appunto nei periodi di trapasso da un’epoca all’altra, un principe illuminato, capace di mirare all’interesse generale, che non i rappresentanti dei vari ceti, la cui vista del bene comune è offuscata dal prevalere dei loro interessi particolaristici.

30 *Über die englische Reformbill*, in *Politische Schriften*, cit., p. 282.

31 Op. cit., p. 284.

32 Accenna al rapporto tra spirito del popolo e spirito del tempo A. PLEBE, *Hegel filosofo della storia*, Torino, Edizioni di filosofia, s. d., pp. 129-130.

Se è vero che generalmente le costituzioni sono il prodotto di una lenta evoluzione sociale, è altrettanto vero che là dove il mutamento sociale è profondo e repentino occorrono procedimenti straordinari per adeguare le istituzioni allo spirito del tempo. Hegel riteneva che, in seguito alla fine delle guerre napoleoniche, la Germania attraversasse uno di questi periodi. Non a caso il saggio sulla costituzione del Württemberg inizia richiamando l'attenzione sugli eventi straordinari che hanno portato il principato a diventare un regno e commentando: "Epoche come queste sono estremamente rare e pure estremamente rari gli individui cui il destino ha assegnato il compito straordinario di fondare gli Stati" ³³. La ragione di Hegel non si sovrappone alla storia, ma neppure si limita a giustificarla. Buona costituzione è quella che, pur non essendo data "a priori", pur non contraddicendo o non forzando lo spirito di un popolo, si adegua a poco a poco, o anche ad un tratto, quando occorre, allo spirito del tempo.

7. Al di là di questa apparente contraddizione, scritti sistematici e scritti politici concordano in quello che si è considerato sin qui il nucleo essenziale della concezione hegeliana di costituzione, cioè il concetto di "organizzazione del tutto". In questo senso gli scritti politici sono una riprova del posto centrale che il concetto di costituzione, proprio come "organizzazione del tutto", occupa nel sistema etico-politico di Hegel. Ciò che muove Hegel ad occuparsi di problemi politici del suo tempo è sempre uno stato deplorabile di disorganizzazione, o di disaggregazione o di decomposizione o di laceramento, che deve essere in qualche modo superato attraverso una riunificazione degli sparsi frammenti in una totalità organica. Il contrasto fondamentale, che sollecita il pensiero politico di Hegel, è quello hobbesiano, o se vogliamo machiavellico, tra anarchia e ordine, non quello lockiano, o se vogliamo rousseauiano, tra ordine e libertà. La politica gli appare sotto specie di lotta per l'unità contro la disunione, non di lotta per la libertà contro il dispotismo. I due scritti politici principali, il saggio sulla costituzione tedesca e il saggio sulla costituzione del Württemberg, rappresentano due momenti cruciali di questa lotta per l'unificazione: il primo combatte il particolarismo dei piccoli Stati che ha distrutto l'unità

33 *Verhandlungen*, cit., p. 142.

dell'Impero, il secondo il particolarismo delle classi che ostacola l'unità dello Stato. Sono due forme diverse di disgregazione, contro cui Hegel fa valere appassionatamente l'esigenza di una "organizzazione del tutto", che appare, là sotto forma di nuova costituzione dell'Impero, qua sotto forma di nuova costituzione dello Stato, là con un fantastico appello al "novello Teseo", qua con un realistico richiamo al monarca illuminato. Il problema costituzionale è, in entrambi i casi, un problema non di libertà ma, prima di tutto, di unità. Se pur applicati a temi diversi, tanto l'uno che l'altro scritto sono dominati dalla stessa dicotomia fondamentale che è la dicotomia, ripeto, machiavellico-hobbesiana "anarchia-unità", non quella classica degli scrittori liberali "oppressione-libertà": dicotomia, tra l'altro, che viene espressa nei due saggi con lo stesso linguaggio, cioè col linguaggio tipico di una concezione organica della società, dove 'organismo' e derivati è contrapposto continuamente ad 'aggregato' e numerosi sinonimi.

Naturalmente ci sono ragioni storiche ben precise, come c'erano del resto per Machiavelli e per Hobbes, che conducevano Hegel a porre il problema politico per eccellenza come problema di ricomposizione di un'unità perduta o minacciata. Non per nulla Saint-Simon, suo contemporaneo, aveva definito il proprio tempo un'età "organica". Ma qui non si tratta di spiegare e tanto meno di giustificare il pensiero politico di Hegel. Si tratta unicamente di far vedere il nesso esistente tra un certo modo di concepire la costituzione e un certo tipo di battaglia politica. Proprio questo nesso ci permette alla fine di mettere in luce per quale ragione profonda l'interesse di Hegel per i problemi costituzionali non s'incontri mai con il costituzionalismo. Il costituzionalismo è una teoria della costituzione come garanzia delle libertà individuali; il "costituzionalismo" di Hegel è una teoria della costituzione come fondamento de'unità statale. Solo ponendosi in questa prospettiva diventa interessante e proficuo un confronto tra la politica costituzionale di Hegel e quella del coetaneo Benjamin Constant, per il quale la teoria della costituzione è prima di tutto una teoria della libertà.